

# Nota in merito ai crediti di imposta del decreto 1° agosto 2023 (23A04557)

*Avv. Carlo Alberto Calcagno*

1. Introduzione.
2. L'oggetto del Decreto 1° agosto 2023 in sintesi.
3. Modalità di inoltro della domanda di attribuzione del credito di imposta.
4. Contenuti generali della domanda di attribuzione dei crediti di imposta.
5. La compensazione dei crediti di imposta e le prescrizioni fiscali.
6. Uso indebito e revoca dei crediti di imposta.
7. I crediti di imposta della mediazione civile e commerciale e i requisiti necessari per proporre domanda di attribuzione.
  - 7.1 Credito di imposta per qualunque tipo di mediazione.
    - 7.1.1 Credito d'imposta per il raggiungimento dell'accordo di conciliazione per qualunque tipo di mediazione (obbligatoria o volontaria).
    - 7.1.2 Credito d'imposta nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo per qualunque tipo di mediazione (obbligatoria o volontaria).
  - 7.2 Credito di imposta per il compenso dell'avvocato nel caso di mediazione obbligatoria preventiva.
    - 7.2.1 Richiesta di credito d'imposta per compenso dell'avvocato nel caso di raggiungimento dell'accordo di conciliazione in mediazione obbligatoria preventiva
    - 7.2.2 Richiesta di credito d'imposta per compenso dell'avvocato nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo di conciliazione in mediazione obbligatoria preventiva
  - 7.3 Credito di imposta per il compenso dell'avvocato nel caso di mediazione demandata e per il contributo unificato nel giudizio estinto
    - 7.3.1 Richiesta di credito d'imposta per il compenso corrisposto all'avvocato nel caso di raggiungimento dell'accordo di conciliazione a seguito di mediazione demandata

7.3.2 Richiesta di credito d'imposta nel caso di estinzione del giudizio a seguito del raggiungimento dell'accordo di conciliazione

7.3.3 Richiesta di credito d'imposta per il compenso corrisposto all'avvocato nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo di conciliazione a seguito di mediazione demandata.

7.4 Credito di imposta riconosciuto agli Organismi nel caso di gratuito patrocinio.

8. I crediti di imposta per la negoziazione assistita e per l'arbitrato forense e i requisiti necessari per proporre domanda.

8.1 Richiesta di credito di imposta commisurato al compenso corrisposto all'avvocato per la negoziazione assistita che si è conclusa con successo.

8.2 Richiesta di credito di imposta commisurato al compenso corrisposto all'arbitro per l'arbitrato forense che si è concluso con un lodo

9. Il monitoraggio della mediazione obbligatoria preventiva e di quella demandata.

## 1. Introduzione

In data **7 agosto 2023** il Ministero della Giustizia ha pubblicato in Gazzetta ufficiale due decreti di attuazione della riforma Cartabia<sup>1</sup>.

Questa nota riguarda il **Decreto 1° agosto 2023 incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita** (GU n.183 del 7-8-2023)<sup>2</sup>.

La norma attua:

---

<sup>1</sup> DECRETO 1 agosto 2023

Determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell'onorario spettante all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. (23A04556)

DECRETO 1 agosto 2023

Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita. (23A04557)

<sup>2</sup> [www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/08/07/23A04557/sg](http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/08/07/23A04557/sg)

- A) il comma 5 dell'art. 20 del D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 “Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, **sono stabilite le modalità di riconoscimento dei crediti d'imposta** di cui al presente articolo, la documentazione da esibire a corredo della richiesta e i controlli sull'autenticità della stessa, nonché le modalità di trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei beneficiari e dei relativi importi a ciascuno comunicati”.
- B) l'art. 21-bis «Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione», del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 132, e, in particolare, il comma 1, che riconosce alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto **il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita** ai sensi del Capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto **il compenso agli arbitri** nel procedimento di cui al Capo I del medesimo decreto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso, fino a concorrenza di **duecentocinquanta euro**, nel limite di spesa di **cinque milioni** di euro annui a decorrere dall'anno 2016 (in questo caso per meglio dire **sostituisce** il Decreto del Ministro della giustizia 23 dicembre 2015).

La presente nota è uno scritto eminentemente descrittivo ad uso del cittadino che voglia o debba partecipare ad una mediazione, del suo legale e degli Organismi di mediazione.

Va detto subito che il decreto **non è allo stato applicabile** poiché richiede in capo al richiedente il credito di imposta, la dichiarazione in ordine **al valore della lite** avanti al ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010; quest'ultimo regolamento non è ancora stato ancora pubblicato in Gazzetta.

Inoltre, il Decreto 1° agosto 2023<sup>3</sup> si applica solo alle domande di attribuzione di crediti di imposta presentate **in data successiva alla sua entrata in vigore**<sup>4</sup>.

Quando le domande riguardino crediti di imposta inerenti **all'arbitrato forense o alla negoziazione assistita** e siano **anteriori all'entrata in vigore** si applica il decreto del Ministro della giustizia 23 dicembre 2015<sup>5</sup>.

E dunque non si prendono in considerazione domande di attribuzione di crediti per mediazioni anteriori all'entrata in vigore del decreto.

Dall'entrata in vigore del decreto 1° agosto 2023 peraltro, come accennato, il decreto del Ministro della giustizia **23 dicembre 2015** è **abrogato** e dunque rimane in campo per tutti e tre gli istituti solo la disciplina del **decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557)**<sup>6</sup>.

## 2. L'oggetto del Decreto 1° agosto 2023 in sintesi

---

<sup>3</sup> V. Capo VI Disposizioni transitorie, finanziarie, di monitoraggio di spesa e finali.

Art. 19 Disposizioni transitorie e art. 21 Disposizioni finali

<sup>4</sup> Cfr. art. 19 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557).

Ordinariamente il decreto ministeriale entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

<sup>5</sup> recante incentivi fiscali nella forma del «credito di imposta» nei procedimenti di negoziazione assistita.

[https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_8\\_1.wp?facetNode\\_1=0\\_34&facetNode\\_2=4\\_70&previousPage=mg\\_1\\_8&contentId=SDC1205666](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?facetNode_1=0_34&facetNode_2=4_70&previousPage=mg_1_8&contentId=SDC1205666)

<sup>6</sup> Art. 21 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

Il decreto riguarda diversi temi e disciplina:

A) le **modalità** di presentazione della domanda di attribuzione dei crediti di imposta e di **riconoscimento** di tali crediti in tre distinte procedure:

- 1) **Mediazione civile e commerciale**<sup>7</sup>.
- 2) **Negoziazione assistita**<sup>8</sup>.
- 3) **Arbitrato forense (per il compenso arbitrale)**<sup>9</sup>.

Le ipotesi prese in considerazione dal Ministero sono dieci e dunque il decreto è assai articolato.

B) le **modalità di trasmissione** in via telematica all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei beneficiari e dei relativi importi, i **controlli** e le cause di **revoca**<sup>10</sup>.

C) il **monitoraggio** da parte del Ministero della **mediazione obbligatoria preventiva** e delle **ordinanze di mediazione demandata** (cfr. art. 16 e 17).

D) Il **trattamento** dei dati (cfr. art. 18): Il **Ministero e l'Agenzia delle entrate** sono titolari dei trattamenti di dati personali effettuati, ciascuno per le attività di competenza. I dati sono conservati per **dieci anni**<sup>11</sup>. I dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito e i dati anagrafici e il codice fiscale delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato sono usati da DGSTAT<sup>12</sup> ai soli fini statistici.

E) Disposizioni finanziarie e di monitoraggio della **spesa** (cfr. art. 20): I crediti in materia di **mediazione** sono riconosciuti nell'ambito delle rispettive risorse stanziare, sull'apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero<sup>13</sup>. Il Ministero monitora i crediti di imposta e predispone una

---

<sup>7</sup> Art. 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

<sup>8</sup> Art 21 bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.

<sup>9</sup> Art 21 bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.

<sup>10</sup> Art. 15 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557).

<sup>11</sup> esclusivamente allo scopo di consentire lo svolgimento delle attività e i controlli previsti dal presente decreto e fino alla definizione di eventuali contenziosi.

<sup>12</sup> Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Ministero della giustizia.

<sup>13</sup> Art. 20 c. 1

relazione annuale sulla spesa. In caso di scostamento dalle previsioni il Ministero con decreto provvede a compensarlo con il corrispondente aumento del **contributo unificato (non superiore però al cinquanta per cento)**<sup>14</sup>.

Il comma 6 dell'art. 20 del D.lgs. 4 marzo 2010 stabilisce in merito alla mediazione che all'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni sui crediti di imposta, “valutato in euro **51.821.400 annui** a decorrere dall'anno **2023**, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206”.

I crediti di imposta in materia di **arbitrato e negoziazione assistita** sono soddisfatti entro il limite di **cinque milioni di euro**.

### **3. Modalità di inoltro della domanda di attribuzione del credito di imposta**

La domanda di attribuzione dei crediti di imposta deve essere presentata dal cittadino o da una persona giuridica coinvolti nel procedimento di mediazione o da un organismo di mediazione<sup>15</sup>, **a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito [giustizia.it](https://giustizia.it).**

---

<sup>14</sup> Art. 43 del decreto legislativo n. 149 del 2022.

Cfr. all'art. 37, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

16. A decorrere dall'anno 2012, il Ministro della giustizia presenta alle Camere, entro il mese di giugno, una relazione sullo stato delle spese di giustizia, che comprende anche un monitoraggio delle spese relative al semestre precedente.

17. Se dalla relazione emerge che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle risorse stanziare annualmente dalla legge di bilancio per le spese di giustizia, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposto l'incremento del contributo unificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in misura tale da garantire l'integrale copertura delle spese dell'anno di riferimento e in misura comunque non superiore al cinquanta per cento.

<sup>15</sup> Quando la domanda è presentata per conto di un ODM o di una persona giuridica, l'accesso alla piattaforma è effettuato utilizzando l'identità digitale del responsabile del ODM o del legale rappresentante della persona giuridica.

Al momento del contatto viene rilasciata **idonea informativa** ai sensi del GDPR<sup>16</sup> sul trattamento dei dati personali.

Per accedere alla piattaforma bisogna essere in possesso di alcune **credenziali** che si possono ottenere attraverso **tre modalità alternative**<sup>17</sup>:

- 1) **SPID**: il decreto **non indica il livello** e quindi sembrerebbe utilizzabile anche quello di **primo livello**<sup>18</sup>. Quello di secondo livello comunque richiede oltre al nome utente e alla password anche l'immissione di un codice OTP (one-time password), cioè di una sequenza monouso temporanea generata mediante app, dispositivo dedicato oppure tramite SMS.
- 2) **Cield** di almeno livello 2: si tratta di un'applicazione sviluppata dal Poligrafico e Zecca dello Stato per l'accesso sicuro, mediante appunto la Carta d'identità elettronica, ai servizi online di pubbliche amministrazioni e imprese in ambito nazionale ed europeo, in conformità al Regolamento UE 910/2014 eIDAS. **Il secondo livello** richiede username, password e un terzo fattore che può essere un codice inviato sul cellulare.
- 3) La **CNS**: ovvero la Tessera sanitaria-carta nazionale dei servizi viene inviata in automatico a ogni neonato dall'Agenzia delle Entrate; per usarla come Cns bisogna ottenere dalla propria Regione il pin apposito.

Tutte le comunicazioni sono effettuate all'interessato tramite la **posta elettronica certificata** da lui indicata; se il richiedente non indica un indirizzo di posta elettronica certificata, le comunicazioni sono rese disponibili all'interessato **in apposita area riservata della piattaforma**.

---

<sup>16</sup> Ciascun richiedente, al momento della presentazione della domanda, è adeguatamente informato, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sul trattamento dei propri dati personali per la valutazione della richiesta di riconoscimento del credito di imposta.

<sup>17</sup> Mediante le credenziali SPID, CIEId almeno di livello due e CNS. (Art. 2)

<sup>18</sup> Garantisce con un buon grado di affidabilità l'identità accertata nel corso dell'attività di autenticazione. A tale livello è associato un rischio moderato e compatibile con l'impiego di un sistema autenticazione a singolo fattore (password associata alla digitazione di una UserID).

#### 4. Contenuti generali della domanda di attribuzione dei crediti di imposta

Salvo che sia diversamente disposto, la domanda di attribuzione del credito di imposta deve sempre contenere:

- 1) i dati **identificativi e il codice fiscale o la partita IVA** del soggetto avente diritto al credito;
- 2) il numero, l'importo e la data della **fattura** emessa dal ODM, dall'avvocato o dall'arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;
- 3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l'importo, la data e gli estremi identificativi del **pagamento** effettuato in favore del ODM, dell'avvocato o dell'arbitro dell'importo fatturato;
- 4) l'indirizzo di **posta elettronica certificata** ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda<sup>19</sup>.

Questi ultimi sono requisiti generali che valgono per ogni tipo di domanda di attribuzione di credito di imposta.

Non si comprende molto bene la volontà del Ministero: prima precisa che, **se non viene indicata una pec** il cittadino può fruire di una apposita **area riservata della piattaforma** e poi più avanti impone in tutte le ipotesi di domanda di indicare “l'indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda”.

Ci si chiede se la pec sia allora obbligatoria o meno per fruire del credito di imposta.

La domanda<sup>20</sup> deve essere effettuata entro il **31 marzo** di ogni anno, **a pena di inammissibilità**.

Quando lo stesso soggetto richiede il riconoscimento di **più crediti** di imposta inerenti a mediazione, negoziazione assistita ed arbitrato, è tenuto a presentare **una domanda**

---

<sup>19</sup> Art. 3 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

<sup>20</sup> Per il credito di imposta scaturente da mediazione, negoziazione assistita ed arbitrato.

**annuale cumulativa** con indicazione specifica di ciascuna procedura nell'ambito della quale è sorto il credito che si fa valere<sup>21</sup>.

Il **possesso dei requisiti** è attestato con dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà<sup>22</sup>.

## **5. La compensazione dei crediti di imposta e le prescrizioni fiscali**

Ricevute le **domande di attribuzione** dei crediti d'imposta<sup>23</sup> (che analizziamo in seguito), il Ministero effettua le verifiche ritenute necessarie e, **con decreto del capo dipartimento per gli affari di giustizia**, riconosce l'importo del credito di imposta effettivamente spettante a ciascun beneficiario<sup>24</sup>.

Nessun credito di imposta è suscettibile di **rimborso**<sup>25</sup>.

Dal momento in cui il Ministero comunica il credito di imposta effettivamente spettante è possibile effettuare **una compensazione** con i contributi dovuti all'INPS e le altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali<sup>26</sup> tramite modello F24, presentato, a **pena di rifiuto dell'operazione di versamento**, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate<sup>27</sup>.

---

<sup>21</sup> Salvo che non sia diversamente disposto.

<sup>22</sup> Il possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto per il riconoscimento del credito di imposta è attestato dalla parte richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

<sup>23</sup> Art. 8 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

<sup>24</sup> Nel rispetto dei limiti indicati dall'art. 20, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 28 del 2010.

<sup>25</sup> V. Art. 11 e 12 del Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

<sup>26</sup> Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

<sup>27</sup> L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l'importo comunicato dal Ministero, a pena di scarto dell'operazione di versamento.

Per l'arbitrato e la negoziazione assistita il riconoscimento del credito di imposta effettivamente spettante avviene, nel **rispetto del limite di spesa** previsto dalla legge<sup>28</sup>, pari a **cinque milioni** di euro per ciascun anno<sup>29</sup>.

Il Ministero, **entro il 30 aprile dell'anno** in cui è presentata la domanda di attribuzione dei crediti d'imposta, comunica al richiedente l'importo spettante (questo incombente riguarda tutti gli istituti: mediazione, negoziazione assistita e arbitrato<sup>30</sup>).

I crediti d'imposta riferiti alla **negoziazione assistita e all'arbitrato** non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, né rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61<sup>31</sup> e 109, comma 5<sup>32</sup>, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917<sup>33</sup>.

Le **persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo** possono utilizzare il credito spettante (per mediazione, negoziazione assistita ed arbitrato) in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi<sup>34</sup>.

---

<sup>28</sup> Art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132

<sup>29</sup> V. art. 11. Peraltro, al c. 2 si prevede che " Quando le richieste eccedono le risorse stanziare, l'importo del credito d'imposta è rideterminato in misura proporzionale sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziare e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti."

<sup>30</sup> V. art. 11 per la negoziazione assistita e l'arbitrato.

<sup>31</sup> Art. 61 Interessi passivi

1. Gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del comma 1 del presente articolo non dà diritto alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 15.

<sup>32</sup> 5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.

<sup>33</sup> Art. 11 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

<sup>34</sup> Art. 12 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

Ci si chiede allora che cosa accada per i titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo.

Per consentire **la regolazione contabile delle compensazioni effettuate**, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'economia e delle finanze provvedono annualmente **al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse** destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio»<sup>35</sup>.

## 6. Uso indebito e revoca dei crediti di imposta

Se si è usufruito **indebitamente** dei crediti<sup>36</sup> (anche parzialmente) il Ministero provvede al recupero<sup>37</sup> del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. L'accertamento della indebita fruizione può avvenire anche nella **ordinaria fase di controllo**, con le stesse conseguenze<sup>38</sup>.

---

<sup>35</sup> Art. 12 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

Il Fondo di Bilancio contabilità speciale n. 1778 è alimentato con i fondi del bilancio dello Stato e degli enti pubblici, per fornire alla Struttura di Gestione dell'Agenzia delle Entrate le risorse occorrenti per la regolazione contabile delle minori entrate derivanti dai crediti d'imposta compensati tramite modello F24. I fondi provengono da parecchi capitoli di spesa. [https://documenti.camera.it/\\_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/014/004v01\\_RS/00000006.pdf](https://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/014/004v01_RS/00000006.pdf)

<sup>36</sup> in conseguenza del mancato rispetto delle condizioni richieste o della non eleggibilità delle spese sulla base delle quali è stato determinato il beneficio

<sup>37</sup> Art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

6. Al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini e secondo le modalità telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonché ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Le somme recuperate sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario. Resta ferma l'alimentazione della contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate-fondi di bilancio" da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici gestori dei crediti d'imposta, sulla base degli stanziamenti previsti a legislazione vigente per le compensazioni esercitate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, attraverso i codici tributo appositamente istituiti.

<sup>38</sup> Art. 13 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

Il credito è revocato<sup>39</sup> se è accertata **l'insussistenza dei requisiti soggettivi o oggettivi** previsti dal decreto 1° agosto 2023, o se la domanda di attribuzione del credito contiene **dati o dichiarazioni non veritiere**<sup>40</sup>.

Almeno cinque giorni prima di comunicare l'importo del credito spettante ai beneficiari<sup>41</sup> Il Ministero **trasmette all'Agenzia delle entrate, tramite SID**<sup>42</sup> l'elenco dei soggetti ammessi a fruire dell'agevolazione, nonché l'importo del credito d'imposta concesso, mentre sempre col medesimo sistema l'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero l'elenco dei soggetti che hanno **utilizzato il credito di imposta nella dichiarazione dei redditi e in compensazione in F24**, con indicazione dei relativi importi<sup>43</sup>.

## **7. I crediti di imposta della mediazione civile e commerciale e i requisiti necessari per proporre domanda di attribuzione**

Esaminiamo ora le **otto ipotesi** disciplinate dal decreto in ordine ai requisiti, di credito di imposta relative alla mediazione (art. 4-7 decreto ministeriale 1° agosto 2023)<sup>44</sup>.

### **7.1 Credito di imposta per qualunque tipo di mediazione**

L'art. 4 affronta il caso in cui **si raggiunga o non si raggiunga** l'accordo di conciliazione **in qualunque tipo di mediazione** (ossia come condizione di procedibilità o quando è

---

<sup>39</sup> Sono fatte salve le eventuali conseguenze previste dalla legge civile, penale e amministrativa.

<sup>40</sup> Art. 15 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

<sup>41</sup> O successivamente, le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d'imposta concessi.

<sup>42</sup> Sistema interscambio flussi dati, infrastruttura trasmissiva dell'Agenzia delle entrate, dedicata allo scambio automatizzato di flussi dati con amministrazioni, società, enti e ditte individuali.

Il ministero può anche usare un altro sistema avente il medesimo livello di misure di sicurezza tecniche e organizzative, adeguato al rischio presentato dal trattamento

<sup>43</sup> Art. 14 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

<sup>44</sup> Capo II Disposizioni relative al riconoscimento dei crediti d'imposta di cui all'art. 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

volontaria)<sup>45</sup>. Si tratta dei casi<sup>46</sup> in cui venga riconosciuto un credito di imposta sino a 600 € per le **spese di avvio e le spese di mediazione**<sup>47</sup> con accordo di conciliazione **raggiunto**,<sup>48</sup> oppure senza accordo, venga riconosciuto un credito di imposta sino a 300 €<sup>49</sup>.

### **7.1.1 Credito d'imposta per il raggiungimento dell'accordo di conciliazione per qualunque tipo di mediazione (obbligatoria o volontaria)**

In tali casi il richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:

- 1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;
- 2) il numero, l'importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall'avvocato o dall'arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;
- 3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l'importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell'avvocato o dell'arbitro dell'importo fatturato;

---

<sup>45</sup> Art. 3-4 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 20, comma 1, primo periodo e comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, per l'indennità versata dalla parte di una procedura di mediazione ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

<sup>46</sup> Art. 3-4 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

<sup>47</sup> Art. 17 c. 3 e 4 d.lgs. 4/3/10 n. 28.

3. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell'adesione, corrisponde all'organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori.

4. Il regolamento dell'organismo di mediazione indica le ulteriori spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell'accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.

<sup>48</sup> Art. 20 c. 1, primo periodo d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28

Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento.

<sup>49</sup> Art. 20 c. 2 secondo periodo d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28

In caso di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà

- 4) l'indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.
- 5) il numero d'ordine dell'ODM davanti al quale si è svolta la mediazione;
- 6) la dichiarazione di raggiungimento dell'accordo corredata del numero del procedimento e della data dell'accordo di conciliazione inseriti nei registri degli affari di mediazione;
- 7) la dichiarazione in ordine al valore della lite avanti al ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010<sup>50</sup>;
- 8) l'indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149<sup>51</sup>, quando l'accordo definisce una controversia in una delle materie di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010<sup>52</sup>.

### **7.1.2 Credito d'imposta nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo per qualunque tipo di mediazione (obbligatoria o volontaria)**

In tali casi il richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:

- 1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;
- 2) il numero, l'importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall'avvocato o dall'arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;

---

<sup>50</sup> Attualmente non ottenibile.

<sup>51</sup> Cfr. art. 16 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

Art. 42 DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149

Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

1. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della giustizia, alla luce delle risultanze statistiche, verifica l'opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

<sup>52</sup> Ci si riferisce alla mediazione obbligatoria preventiva.

- 3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l'importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell'avvocato o dell'arbitro dell'importo fatturato;
- 4) l'indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.
- 5) il numero d'ordine del ODM davanti al quale si è svolta la mediazione;
- 6) la dichiarazione in ordine al valore della lite avanti al ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;
- 7) il numero identificativo del procedimento di mediazione inseriti dai registri degli affari di mediazione;
- 8) la data del verbale di constatazione del mancato raggiungimento dell'accordo risultante dai registri del ODM;
- 9) l'indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, quando la mediazione è stata avviata per una controversia in una delle materie di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.

## **7.2 Credito di imposta per il compenso dell'avvocato nel caso di mediazione obbligatoria preventiva**

La seconda ipotesi<sup>53</sup> che analizziamo riguarda la celebrazione di una **mediazione obbligatoria preventiva**<sup>54</sup> a seguito della quale si chiedi un credito di imposta

---

<sup>53</sup> Artt. 3-5 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 20, comma 1, secondo periodo, e comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, commisurato al compenso corrisposto all'avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione nei casi di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

<sup>54</sup> Art. 5 c. 1 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28: "Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione,

commisurato al **compenso corrisposto al proprio avvocato** per l'assistenza nella procedura di mediazione (nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento)<sup>55</sup>, nel caso in cui **si sia raggiunto** l'accordo di conciliazione o **non si sia raggiunto**.

Si tenga conto che per legge, sia nel primo caso (per qualunque mediazione) che nel secondo qui esaminato (credito per compenso dell'avvocato), i crediti d'imposta sono utilizzabili dalla parte **nel limite complessivo di euro seicento** per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro **duemilaquattrocento** per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche<sup>56</sup>.

### **7.2.1 Richiesta di credito d'imposta per compenso dell'avvocato nel caso di raggiungimento dell'accordo di conciliazione in mediazione obbligatoria preventiva**

In tale caso il richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:

- 1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;
- 2) il numero, l'importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall'avvocato o dall'arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;
- 3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l'importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell'avvocato o dell'arbitro dell'importo fatturato;

---

consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.”

<sup>55</sup> art. 20, comma 1, secondo periodo d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.

<sup>56</sup> Art. 20 c. 2 secondo periodo d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28

In caso di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà

- 4) l'indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.
- 5) il numero d'ordine del ODM avanti al quale si è svolta la mediazione;
- 6) la dichiarazione di raggiungimento dell'accordo di conciliazione;
- 7) il numero del procedimento e la data dell'accordo inseriti nei registri degli affari di mediazione;
- 8) il valore della lite avanti al ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;
- 9) lo scaglione di valore applicato dall'avvocato per calcolare il compenso fatturato secondo quanto prevede l'art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55;
- 10) l'indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, quando l'accordo definisce una controversia in una delle materie di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010<sup>57</sup>.

### **7.2.2 Richiesta di credito d'imposta per compenso dell'avvocato nel caso di raggiungimento dell'accordo di conciliazione in mediazione obbligatoria preventiva**

In tale caso il richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:

---

<sup>57</sup> V. art. 16

Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)

1. Il Ministero provvede al monitoraggio previsto dall'art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, con cadenza annuale, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dei dati relativi ai casi di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 28 del 2010, distinti per materia. Decorso il termine di cui all'art. 42 del predetto decreto legislativo n. 149 del 2022, il Ministero prosegue l'attività di monitoraggio prevista dal presente articolo solo in caso di permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall' art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.

2. Per le finalità previste dal comma 1, DGSTAT elabora a fini statistici i dati di cui al comma 1, estratti dalla piattaforma di cui all'art. 3, comma 1, in conformità all'art. 18, entro il 31 gennaio di ogni anno.

3. Dopo l'elaborazione statistica, il Ministero provvede alla cancellazione dei dati estratti ai sensi del comma 2.

- 1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;
- 2) il numero, l'importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall'avvocato o dall'arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;
- 3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l'importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell'avvocato o dell'arbitro dell'importo fatturato;
- 4) l'indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.
- 5) il numero d'ordine del ODM avanti al quale si è svolta la mediazione;
- 6) il valore della lite avanti al ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;
- 7) lo scaglione di valore applicato dall'avvocato per calcolare il compenso fatturato secondo quanto prevede l'art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55<sup>58</sup>;

---

<sup>58</sup> 1-bis. L'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.

Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.

25-bis. PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

- 8) la dichiarazione di mancato raggiungimento dell'accordo;
- 9) il numero del procedimento e data del verbale che ne dà atto, inseriti nei registri degli affari di mediazione;
- 10) l'indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, quando la mediazione è stata avviata per una controversia in una delle materie di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.

### 7.3 Credito di imposta per il compenso dell'avvocato nel caso di mediazione demandata e per il contributo unificato nel giudizio estinto

	da €	da €	da €	da €	da €	da €
Valore	1.100,00	5.200,00	26.000,00	52.000,00	260.000,00	520.000,00
fase della attivazione	63,00	284,00	441,00	536,00	1.008,00	1.370,00
fase di negoziazione	126,00	567,00	882,00	1.071,00	2.016,00	2.741,00
conciliazione	246,00	1.106,00	1.720,00	2.088,00	3.931,00	5.343,00

Altre ipotesi disciplinate<sup>59</sup> riguardano le fattispecie in cui si chiede il credito di imposta per il compenso corrisposto all'avvocato nell'ipotesi<sup>60</sup> di **mediazione demandata**<sup>61</sup> (con accordo di conciliazione o meno<sup>62</sup>) e il credito d'imposta commisurato al **contributo unificato** versato dalla parte del giudizio estinto **a seguito di conciliazione** (sino a 518 €)<sup>63</sup>.

### **7.3.1 Richiesta di credito d'imposta per il compenso corrisposto all'avvocato nel caso di raggiungimento dell'accordo di conciliazione a seguito di mediazione demandata**

In tale caso il richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:

1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;

2) il numero, l'importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall'avvocato o dall'arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;

---

<sup>59</sup> Art. 3-6 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 20, comma 1, secondo periodo e comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, commisurato al compenso corrisposto all'avvocato per l'assistenza prestata nella procedura di mediazione nel caso previsto dall'art. 5-quater del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, commisurato all'importo versato a titolo di contributo unificato per il giudizio estinto a seguito di conciliazione in caso di mediazione demandata dal giudice

<sup>60</sup> art. 20, comma 1, secondo periodo d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28.

Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.

<sup>61</sup> Art. 5-quater (Mediazione demandata dal giudice).

1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.

2. La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.

3. All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.

<sup>62</sup> Art. 20 comma 2, secondo periodo

In caso di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà.

<sup>63</sup> Art. 20, comma 3

È riconosciuto un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto.

- 3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l'importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell'avvocato o dell'arbitro dell'importo fatturato;
- 4) l'indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.
- 5) il numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale e la data dell'ordinanza prevista dall'art. 5-quater del decreto legislativo n.28 del 2010;
- 6) la data dell'ordinanza con la quale il giudice ha dichiarato l'estinzione del procedimento, completa di numero di ruolo;
- 7) il numero d'ordine del ODM davanti al quale si è svolta la mediazione;
- 8) la dichiarazione di raggiungimento dell'accordo di conciliazione;
- 9) il numero del procedimento e la data dell'accordo di conciliazione inseriti nei registri degli affari di mediazione;
- 10) il valore della lite determinato avanti al ODM in conformità al regolamento adottato in attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;
- 11) lo scaglione di valore applicato dall'avvocato per calcolare il compenso fatturato in conformità all'art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014.

### **7.3.2 Richiesta di credito d'imposta nel caso di estinzione del giudizio a seguito del raggiungimento dell'accordo di conciliazione**

In tale caso il richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:

- 1) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;
- 2) il numero, l'importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall'avvocato o dall'arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;

- 3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l'importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell'avvocato o dell'arbitro dell'importo fatturato;
- 4) l'indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.
- 5) il numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale e la data dell'ordinanza prevista dall'art. 5-quater del decreto legislativo n.28 del 2010;
- 6) la data dell'ordinanza con la quale il giudice ha dichiarato l'estinzione del procedimento, completa di numero di ruolo;
- 7) il numero d'ordine del ODM davanti al quale si è svolta la mediazione;
- 8) la dichiarazione di raggiungimento dell'accordo di conciliazione;
- 9) gli estremi della ricevuta elettronica di versamento, effettuato con il sistema «PagoPA» o gli estremi della ricevuta del bonifico bancario e postale nei casi di cui al comma 1-sexies dell'art. 192 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2002, n. 115, delle somme dovute a titolo di contributo unificato in relazione al procedimento estinto con l'ordinanza con la quale il giudice ha dichiarato l'estinzione del procedimento<sup>64</sup>.

### **7.3.3 Richiesta di credito d'imposta per il compenso corrisposto all'avvocato nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo di conciliazione a seguito di mediazione demandata.**

- 1) I dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;

---

<sup>64</sup> Cfr. Art. 6 c. 3 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557).

- 2) il numero, l'importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall'avvocato o dall'arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;
- 3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l'importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell'avvocato o dell'arbitro dell'importo fatturato;
- 4) l'indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.
- 5) il numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale e la data dell'ordinanza prevista dall'art. 5-quater del decreto legislativo n. 28 del 2010;
- 6) il numero d'ordine del ODM davanti al quale si è svolta la mediazione;
- 7) il valore della lite determinato avanti al ODM in conformità al regolamento adottato in attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;
- 8) lo scaglione di valore applicato dall'avvocato per calcolare il compenso fatturato in conformità all'art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014.
- 9) il numero del procedimento di mediazione;
- 10) la dichiarazione di mancato raggiungimento dell'accordo.

#### **7.4 Credito di imposta riconosciuto agli Organismi nel caso di gratuito patrocinio**

L'ultima ipotesi di credito di imposta riguarda quello riconosciuto agli **Organismi di mediazione** con riferimento alle **all'indennità non esigibile** dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (al massimo 24 mila euro all'anno)<sup>65</sup>.

---

<sup>65</sup> Art. 20 c. 4 D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28

Agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 15-septies, comma 2, fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila.

Per **indennità non esigibile** ci si riferisce a quelle di cui all'articolo 17, commi 3 e 4 del d.lgs. 28/10 ossia alle spese di avvio e al compenso del mediatore<sup>66</sup>.

In tale caso l'Organismo richiedente deve fornire alla piattaforma i seguenti dati e/o documenti:

- 1) I dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;
- 2) il numero, l'importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall'avvocato o dall'arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;
- 3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l'importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell'avvocato o dell'arbitro dell'importo fatturato;
- 4) l'indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.
- 5) il numero di ciascun procedimento di mediazione al quale hanno partecipato una o più parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato inseriti nei registri degli affari di mediazione;
- 6) i dati anagrafici e il codice fiscale delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato;
- 7) l'ammontare dell'indennità non corrisposta da ciascuna parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato dovuta in base alle tariffe applicate dal ODM in conformità al regolamento adottato in attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;

---

<sup>66</sup> Art. 15-septies (Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma).  
(Omissis)

2. Le indennità di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, non sono dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio.  
(Omissis)

8) la dichiarazione di non avere ricevuto per alcuna delle parti ammesse al gratuito patrocinio, la comunicazione prevista dall'art.15-novies, comma 3, decreto legislativo n. 28 del 2010<sup>67</sup>;

9) la dichiarazione di non avere ricevuto, al momento della richiesta, la comunicazione di provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati dal responsabile del registro;

10) fuori dal caso di non avere ricevuto, al momento della richiesta, la comunicazione di provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati dal responsabile del registro, l'indicazione della data del provvedimento di sospensione o di cancellazione comunicato dal responsabile del registro.

## **8. I crediti di imposta per la negoziazione assistita e per l'arbitrato forense e i requisiti necessari per proporre domanda**

Vediamo ora la disciplina prevista dal decreto agostano **per la negoziazione assistita e l'arbitrato**<sup>68</sup>.

L'art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83<sup>69</sup>, prevede che “Alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10

---

<sup>67</sup> Art. 15-novies (Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto)

1. L'insussistenza dei presupposti per l'ammissione di cui all'articolo 15-ter, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all'articolo 15-decies, comma 2, è comunicata al consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione.

2. Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l'ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo avvocato al consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione in via anticipata.

3. Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2, il consiglio dell'ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l'ammissione e ne dà comunicazione all'interessato, all'avvocato e all'organismo di mediazione.

4. Contro il provvedimento di revoca l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che lo ha adottato. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002

<sup>68</sup> Capo III

Disposizioni relative al riconoscimento dei crediti d'imposta di cui all'art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132

<sup>69</sup> Convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132

novembre 2014, n. 162, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del medesimo decreto, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, **un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro**, nel limite di spesa di **5 milioni di euro annui** a decorrere dall'anno 2016.”

### **8.1 Richiesta di credito di imposta commisurato al compenso corrisposto all'avvocato per la negoziazione assistita che si è conclusa con successo**

La prima ipotesi di credito di imposta è appunto quella commisurato al compenso corrisposto all'avvocato per le prestazioni svolte in una procedura di negoziazione assistita **obbligatoria** che si è conclusa con successo<sup>70</sup>.

Quelli che seguono sono i requisiti.

- 1) I dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;
- 2) il numero, l'importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall'avvocato o dall'arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;
- 3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l'importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell'avvocato o dell'arbitro dell'importo fatturato;
- 4) l'indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.

---

<sup>70</sup> Art.3- 9 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, commisurato al compenso corrisposto all'avvocato per le prestazioni svolte in una procedura di negoziazione assistita obbligatoria che si è conclusa con successo.

- 5) l'indicazione della data della convenzione di negoziazione assistita e della sua eventuale inerenza<sup>71</sup> a una delle materie di cui all'art. 3, comma 1, decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;
- 6) la dichiarazione di raggiungimento dell'accordo di negoziazione;
- 7) gli estremi della ricevuta attestante la trasmissione dell'accordo di negoziazione, mediante piattaforma del Consiglio nazionale forense, in conformità all'art. 11 del decreto-legge n.132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;
- 8) lo scaglione di valore applicato dall'avvocato per calcolare il compenso fatturato secondo quanto prevede l'art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014.

## **8.2 Richiesta di credito di imposta commisurato al compenso corrisposto all'arbitro per l'arbitrato forense che si è concluso con un lodo**

La successiva tipologia del credito di imposta<sup>72</sup> riguarda l'**arbitrato forense** (si tratta di un arbitrato facoltativo in corso di causa sia in primo grado che in appello che deve essere richiesto dalle parti congiuntamente<sup>73</sup>).

---

<sup>71</sup> Non si comprende a quale "eventuale inerenza si riferisca il Ministero.

Se si tratta di un credito di imposta per una negoziazione assistita obbligatoria avvenuta con successo e la disciplina della c.p. è appunto nell'art. 3 a quale eventualità vogliamo riferirci?

Non sarà mica che tramite regolamento si crea un'autostrada per la negoziazione assistita a svantaggio della mediazione? Mi spiego meglio: non sarà che questo è un primo segnale di una parificazione tra i due istituti?

<sup>72</sup> Art. 3-10 Decreto ministeriale 1° agosto 2023 (23A04557) .

Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il compenso corrisposto all'arbitro per il procedimento, concluso con il lodo, nel caso previsto dall'art. 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.

<sup>73</sup> Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014

Art. 1 Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria

1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d'appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non è stata assunta in decisione, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile. Tale facoltà è consentita altresì nelle cause vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di

I requisiti richiesti sono i seguenti:

- 1) I dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;
- 2) il numero, l'importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall'avvocato o dall'arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;
- 3) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l'importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell'avvocato o dell'arbitro dell'importo fatturato;

---

lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale. Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro in materia di responsabilità extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, nei casi in cui sia parte del giudizio una pubblica amministrazione, il consenso di questa alla richiesta di promuovere il procedimento arbitrale avanzata dalla sola parte privata si intende in ogni caso prestato, salvo che la pubblica amministrazione esprima il dissenso scritto entro trenta giorni dalla richiesta.

2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell'ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di appello per la nomina del collegio arbitrale per le controversie di valore superiore ad euro 100.000 e, ove le parti lo decidano concordemente, di un arbitro per le controversie di valore inferiore ad euro 100.000. Gli arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell'ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno cinque anni nell'albo dell'ordine circondariale che non hanno subito negli ultimi cinque anni condanne definitive comportanti la sospensione dall'albo e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso.

2-bis. La funzione di consigliere dell'ordine e l'incarico arbitrale di cui al presente articolo sono incompatibili. Tale incompatibilità si estende anche per i consiglieri uscenti per una intera consiliatura successiva alla conclusione del loro mandato.

3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.

4. Quando la trasmissione a norma del comma 2 è disposta in grado d'appello e il procedimento arbitrale non si conclude con la pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall'accettazione della nomina del collegio arbitrale, il processo deve essere riassunto entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. È in facoltà degli arbitri, previo accordo tra le parti, richiedere che il termine per il deposito del lodo sia prorogato di ulteriori trenta giorni. Quando il processo è riassunto il lodo non può essere più pronunciato. Se nessuna delle parti procede alla riassunzione nel termine, il procedimento si estingue e si applica l'articolo 338 del codice di procedura civile. Quando, a norma dell'articolo 830 del codice di procedura civile, è stata dichiarata la nullità del lodo pronunciato entro il termine di centoventi giorni di cui al primo periodo o, in ogni caso, entro la scadenza di quello per la riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non si applica l'articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.

5-bis. Con il decreto di cui al comma 5 sono altresì stabiliti i criteri per l'assegnazione degli arbitrati tra i quali, in particolare, le competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alla materia oggetto della controversia, nonché il principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi, prevedendo altresì sistemi di designazione automatica.

4) l'indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.

5) gli estremi del lodo che ha concluso il procedimento trasferito in sede arbitrale ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;

6) la data e numero di ruolo del provvedimento giudiziale che ha trasferito il fascicolo, adottato a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.

## **9. Il monitoraggio della mediazione obbligatoria preventiva e di quella demandata.**

Due norme, l'art. 16 e il 17 sono destinate al **monitoraggio delle mediazioni preventive e della mediazione demandata**.

L'art. 16 specifica che il Ministero provvederà al monitoraggio dei casi di mediazione preventiva obbligatoria<sup>74</sup>, con cadenza annuale, per i prossimi cinque anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 149 del 2022 (ossia dal 18 ottobre 2022 o dal 28 febbraio 2023 o dal 30 giugno 2023?). Successivamente il monitoraggio continuerà solo se permarrà la condizione di procedibilità<sup>75</sup>.

---

<sup>74</sup> previsto dall'art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022.

Art. 42 DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149

Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

1. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della giustizia, alla luce delle risultanze statistiche, verifica l'opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

<sup>75</sup> 2. Per le finalità previste dal comma 1, DGSTAT elabora a fini statistici i dati di cui al comma 1, estratti dalla piattaforma di cui all'art. 3, comma 1, in conformità all'art. 18, entro il 31 gennaio di ogni anno.

3. Dopo l'elaborazione statistica, il Ministero provvede alla cancellazione dei dati estratti ai sensi del comma 2.

L'art. 17<sup>76</sup> riguarda la **mediazione demandata** ed il monitoraggio richiesto dalla norma primaria (art. 5-quinquies, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28<sup>77</sup>). In questo ultimo caso non si prevede una possibile data ultimativa.

Il Ministero della Giustizia monitorerà dal **7 agosto 2023** le **ordinanze** con cui il magistrato demanda le parti in mediazione considerando tre elementi: a) il numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale, b) la data nella quale il giudice ha adottato l'ordinanza motivata, c) la data dell'ordinanza con la quale il giudice ha dichiarato **l'estinzione** del procedimento.

Non si tratta in questo decreto di come verrà monitorata **la frequentazione da parte del magistrato di seminari e corsi in materia di mediazione**, né del monitoraggio delle controversie definite a seguito di rinvio in mediazione (probabilmente quest'ultimo elemento sarà inserito nel prossimo decreto che l'Italia della mediazione attende per poter attuare finalmente pienamente la riforma Cartabia).

---

<sup>76</sup> Monitoraggio delle ordinanze di mediazione demandata ai sensi dell'art. 5-quinquies, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

<sup>77</sup> Art. 5-quinquies (Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione).

1. Il magistrato cura la propria formazione e il proprio aggiornamento in materia di mediazione con la frequentazione di seminari e corsi, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata.

2. Ai fini della valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la frequentazione di seminari e corsi di cui al comma 1, il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di impegno, capacità e laboriosità del magistrato.

3. Le ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione e le controversie definite a seguito della loro adozione sono oggetto di specifica rilevazione statistica.

4. Il capo dell'ufficio giudiziario può promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti di collaborazione con università, ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti e associazioni professionali e di categoria, nel rispetto della reciproca autonomia, per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la formazione in materia di mediazione.